

# Unifidi

Emilia Romagna

Garantiamo l'impresa

## Operatività tripartita e Controgaranzia a “Poderazione Zero”

*Quali spazi per i Confidi?*

Antonio Catapano

Convention Fedart Fidi

Roma - 30 novembre 2018

Il Decreto del 6 marzo 2017 pubblicato in GU il 7 luglio 2017 ha introdotto importanti modifiche alle modalità di intervento del Fondo di Garanzia delle PMI che avranno sicuri riflessi sull'operatività dei Confidi.

In particolare:

- Nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento del beneficiario;
- Rimodulazione dell'intensità della garanzia in funzione della probabilità di inadempimento del beneficiario, della durata e della tipologia di operazione;
- Ridefinizione delle modalità di intervento, in "Riassicurazione" e "Controgaranzia";
- Nuove modalità di intervento con l'introduzione delle operazioni a rischio "Tripartito";
- Introduzione della nuova figura dei "Garanti Autorizzati" che sostituisce i "Confidi Rating".

Per trovare piena attuazione, queste importanti modifiche, dovranno trovare attuazione all'interno delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

Il Nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento del beneficiario, ha già trovato attuazione, in via sperimentale, sulle operazioni della Nuova Sabatini, utilizzato in via prevalente dal Sistema Bancario .

Operazioni Nuova Sabatini 2017 – 2018 settembre.

<b>Operatività 2017 2018</b>	<b>N. Operazioni</b>	<b>Finanziato</b>	<b>Garantito</b>	<b>% Garanzia</b>	<b>% N.</b>	<b>% Fin.</b>
Controgaranzia	121	20	9	45,8%	2,8%	1,7%
Garanzia Diretta	4.248	1.200	952	79,4%	97,2%	98,3%
<b>Totale Nuova Sabatini</b>	<b>4.369</b>	<b>1.220</b>	<b>962</b>	<b>78,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Dati in milioni di euro

La Rimodulazione dell'intensità della garanzia in funzione della probabilità di inadempimento del beneficiario, della durata e della tipologia di operazione è già stata definita negli allegati al Decreto:

... in garanzia diretta

PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA						
CLASSE MERITO DI CREDITO SOGG. BENEF.	FIN.<36 MESI	FIN.≥36 MESI	FIN. M.L.T. (compresi mini bond)	FIN. RISCHIO	INVESTIMENTI, NUOVA SABATINI, PMI INNOVATIVE	NUOVE IMPRESE, START UP INNOV., INCUBATORI CERTIF., MICROCREDITO, DI IMPORTO RIDOTTO
1	30% (0% su op. 0-12 mesi)	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	

... e per i Confidi

**PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE PER TUTTI I CONFIDI (A FAVORE DELLA PMI)**  
(PER CONFIDI ACCREDITATI SI AGGIUNGE CONTROGARANZIA PARAMETRATA AL 100%)

CLASSE MERITO DI CREDITO SOGG. BENEF.	FIN.<36 MESI	FIN.≥36 MESI	FIN. M.L.T. (compresi mini bond)	FIN. RISCHIO	INVESTIMENTI, NUOVA SABATINI, PMI INNOVATIVE	NUOVE IMPRESE, START UP INNOV., INCUBATORI CERTIF., MICROCREDITO, DI IMPORTO RIDOTTO
1	30% (0% su op. 0-12 mesi)	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	

### **Ridefinizione delle modalità di intervento, in “Riassicurazione” e “Controgaranzia”**

Con il Decreto vengono introdotti e ridefiniti alcuni importanti nuovi concetti:

**“Riassicurazione”**: la garanzia concessa dal Fondo a un Confidi e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

**“Controgaranzia”**: Garanzia concessa dal Fondo a un Confidi ed escutibile dal finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il Confidi siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del finanziatore (concetto del doppio default).

La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie a prima richiesta del soggetto finanziatore;

## **Ridefinizione delle modalità di intervento, in “Riassicurazione” e “Controgaranzia”**

La riassicurazione, ad esclusione delle operazioni a rischio tripartito, è concessa nelle misure, variabili in funzione della classe di merito di credito del beneficiario e della tipologia o della durata dell'operazione garantita, come illustrato nella tabella precedente.

Le percentuali indicate, tengono conto della garanzia concessa dal Confidi e rappresentano il valore massimo che può assumere il prodotto tra la garanzia del Confidi e la Riassicurazione del Fondo.

Resta fermo che:

- a) La Riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito;
- b) La garanzia Confidi, non può essere superiore all'80% dell'importo finanziato.

## **Ridefinizione delle modalità di intervento, in “Riassicurazione” e “Controgaranzia”**

La Controgaranzia può essere concessa:

- a) Nella stessa percentuale in cui è rilasciata, sulla medesima operazione, la Riassicurazione;
- b) Se richiesta da un “Garante Autorizzato”, fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita dal medesimo soggetto “Garante Autorizzato”.

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie con garanzia diretta pari all’80%, le percentuali di cui sopra possono essere incrementate, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

- a) all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
- b) al 90% dell’importo garantito dal Confidi, per la Riassicurazione.



## **Nuove modalità di intervento delle operazioni a rischio “Tripartito”**

Le operazioni a rischio “Tripartito” tra Finanziatore, Confidi e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione.


Le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) La richiesta deve essere presentata da un **“Garante Autorizzato”**;
- b) L'importo dell'operazione non deve essere superiore a 120 ml. euro (Plafond ad Impresa);
- c) Non possono essere acquisite, né dal Finanziatore né dal “Garante Autorizzato”, garanzie reali, assicurative o bancarie;
- d) La garanzia rilasciata dal “Garante Autorizzato” al soggetto finanziatore è pari al 67%;
- e) La riassicurazione è pari al 50% dell'importo garantito dal “Garante Autorizzato”;
- f) La controgaranzia è pari al 100% dell'importo garantito dal “Garante Autorizzato”.

Ai soggetti “Garanti Autorizzati” possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e informazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni operative.

## La finalità delle operazioni a “Rischio Tripartito”

*La mitigazione del rischio attraverso una logica di “Risk Sharing”*



## **Alcune riflessioni sulle operazioni a rischio “Tripartito”**

### **Tempi di attuazione**

E' opportuno che venga avviata contemporaneamente alla riforma complessiva del Fondo Centrale in modo da non scontare gap operativi/normativi.

### **Snellezza operativa**

Iter burocratico più semplice rispetto al nuovo sistema di rating del Fondo, adeguato alla minore dimensione delle imprese beneficiarie a cui è diretto. Limitate richieste di dati statistici integrativi permetterebbe di contenere i costi di questo tipo di operazione.

### **Creare valore aggiunto**

I Confidi possono creare aggiuntività a favore dell'impresa e della banca rispetto alla garanzia diretta e, in specifici casi, accedere alla misura massima di riassicurazione del Fondo.

### **Favorire l'integrazione dei fondi pubblici**

Ove venisse previsto, integrare fondi pubblici regionali e/o locali, accentuando la logica di risk sharing con l'obiettivo di aumentare le possibilità di accesso al credito delle mPI (cd Quadripartita)

**Valore aggiunto delle operazioni a rischio "Tripartito"**

La garanzia rilasciata dal "Garante Autorizzato" al soggetto finanziatore è pari al **67%**

**PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA**

CLASSE MERITO DI CREDITO SOGG. BENEF.	FIN.<36 MESI	FIN.≥36 MESI	FIN. M.L.T. (compresi mini bond)	FIN. RISCHIO	INVESTIMENTI, NUOVA SABATINI, PMI INNOVATIVE	NUOVE IMPRESE, START UP INNOV., INCUBATORI CERTIF., MICROCREDITO, DI IMPORTO RIDOTTO
1	30% (0% su op. 0-12 mesi)	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	Non Ammesso	

## **La nuova figura dei “Garanti Autorizzati”**

Il Decreto prevede che i Confidi possano ricoprire la figura di:

**“Soggetti Garanti”**: i Confidi che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia;

**“Soggetti Garanti Autorizzati”**: i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all’adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all’efficienza e all’accuratezza della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, è concessa l’autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità del Decreto;

## **I Confidi “Garanti Autorizzati” cosa possono fare**

Presentare di richieste di garanzia per operazioni di importo ridotto (senza applicazione del modello di valutazione del Fondo) fino a euro 35.000, anziché euro 25.000;

Presentare di richieste di garanzia secondo l'operatività a rischio tripartito per operazioni finanziarie di importo non superiore a 120.000 euro per singola PMI e senza l'applicazione del modello di valutazione;

Aumentare la misura della controgaranzia fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dal Confidi anziché nella stessa misura della riassicurazione sulla medesima operazione finanziaria;

Valutare autonomamente le domande presentate dalle start up in deroga ai requisiti: piano di investimento; mezzi propri  $\geq 25\%$  piano di investimento; valutazione sulla base del piano di impresa completo di bilancio previsionale triennale.

## **Operatività tripartita e Controgaranzia a “Poderazione Zero”** *Quali spazi per i Confidi?*

Occorre raccogliere la sfida che la nuova normativa ci pone. Trasferire valore alle imprese è l'impegno costante che dobbiamo mantenere come guida delle nostre attività. La valorizzazione dello status di Confidi Garante Autorizzato, la Controgaranzia, la possibilità di semplificazione e riduzione dei tempi di lavorazione attraverso l'operatività a “Rischio Tripartito”, mettono a disposizione nuovi strumenti per ricucire il gap con il sistema finanziario che ostacola la corretta erogazione di credito alle micro e piccole imprese.

Questi strumenti uniti all'operatività delle Sezioni Speciali e alle crescenti richieste delle Regioni di applicazione della “Lettera R” della Bassanini, costituiscono gli spazi entro i quali l'operatività di garanzia può ritrovare valore.

**Grazie per l'attenzione**

**Antonio Catapano**